



Direzione Regionale della Lombardia

*Settore Gestione risorse
Ufficio Risorse materiali*

RICHIESTA DI OFFERTA

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI ED ATTREZZATURE PER LA CREAZIONE DI UN LOCALE RISTORO PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CIG: Z99295381B

- CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO -

INDICE

Art. 1 – Premessa

Art. 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

Art. 4 – Cessione dei crediti

Art. 5 – Risoluzione del contratto

Art. 6 – Recesso dal contratto

Art. 7 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

Art. 8 – Responsabilità dell'Aggiudicataria

Art. 9 – Penali

Art. 10 – Collaudo delle forniture

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Art. 13 – Foro competente

Art. 14 - Informazioni e chiarimenti

Art. 1 – Premessa

Il presente documento è finalizzato a definire le regole di partecipazione e le condizioni particolari di contratto relative alla procedura di affidamento della fornitura e posa in opera di arredi ed attrezzature per la creazione di un locale ristoro presso la sede della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate. Per tutto quanto non indicato nel presente documento si rinvia agli altri atti di gara.

Art. 2 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la sottoscrizione del Contratto l’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

L’Aggiudicatario per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

L’Aggiudicatario si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e/o ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

Art. 3 – Fatturazione e pagamenti

Ultimata con esito positivo la fornitura, l’Agenzia provvederà alla liquidazione dei corrispettivi. Il pagamento sarà disposto entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dall’aggiudicataria, liquidando il relativo corrispettivo (a mezzo di bonifico bancario sull’istituto di credito e sul numero di conto corrente che verrà tempestivamente indicato dalla impresa).

In caso di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti contrattuali le parti stabiliscono che l’Agenzia sarà tenuta al pagamento degli interessi di mora, nella misura del saggio legale, maggiorato di due punti percentuali.

In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Si presume, senza la possibilità di provare il contrario, la non imputabilità dell'Agenzia nelle seguenti fattispecie, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- mancata ricezione delle fatture;
- inadempienza dell'istituto di credito domiciliatario della Società;
- sciopero del personale adibito alle mansioni contabili.

Le fatture dovranno essere intestate a:

Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 – Roma

Codice fiscale e Partita I.V.A. 06363391001

e inviate a:

Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Settore Gestione risorse, Ufficio Risorse materiali, Via Manin, 25 - 20121 – Milano

attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente codice destinatario: GB4P77.

Oltre al suddetto codice IPA, si dovranno riportare nel tracciato della fattura elettronica i seguenti dati:

- Riferimento Amministrazione (campo 1.2.6. dello schema di fattura elettronica): identificativo presente nel sistema contabile e gestionale dell'Agenzia delle Entrate, a cui è associato il conto corrente su cui saranno effettuati i pagamenti;
- Dati Ordine Acquisto (blocco di dati 2.1.2. dello schema di fattura elettronica): dati identificativi (n. ordine – data ordine – linea ordine) relativi agli ordini d'acquisto emessi per il tramite del sistema contabile

dell’Agenzia idonei ad identificare le prestazioni che saranno eseguite dal fornitore in favore dell’Agenzia;

- Dati Ricezione (blocco dati 2.1.2 dello schema di fattura elettronica): dati (n. ricezione – linea ricezione) attestanti l’avvenuta prestazione resa dalla società in favore dell’Agenzia;
- Codice Identificativo Gara (CIG): da inserire nel corrispondente campo presente nel blocco dati 2.1.2 (dati Ordine di Acquisto) oppure nel blocco dati 2.1.5 (dati ricezione).

I suddetti dati saranno comunicati in via automatizzata a mezzo di posta elettronica dall’Agenzia delle Entrate all’indirizzo di posta elettronica espressamente indicato dall’aggiudicataria.

La fattura dovrà esporre l’IVA dovuta per l’operazione, con l’obbligo di specificare espressamente il regime di esigibilità IVA “scissione dei pagamenti”.

L’aggiudicataria prende espressamente atto che la regolarità della procedura di fatturazione elettronica costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.

L’aggiudicataria si impegna a rendere note, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’Agenzia, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione che non sarà pervenuta all’Agenzia.

I pagamenti effettuati sul conto corrente, di cui al precedente comma, avranno effetto liberatorio.

Art. 4 – Cessione dei crediti

È ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il Contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Aggiudicatario.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al Contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. n. 602 del 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 5.000,00 (cinquemila/00 euro), l'Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società. Per consentire la verifica ex art. 48bis, D.P.R. n. 602 del 1973 l'atto di cessione dovrà essere corredato dall'esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l'assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Tale consenso potrà essere conferito secondo il fac-simile "Allegato A" unito alla circolare medesima.

Al fine di adempiere alle prescrizioni contenute nella Legge n. 136 del 2010 "Piano straordinario contro le mafie", l'atto di cessione dovrà contenere

l'impegno espresso da parte del cessionario ad effettuare i pagamenti in favore del cedente utilizzando esclusivamente il conto da questo ultimo indicato, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni nonché ad indicare il CIG su tali strumenti di pagamento.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 5 – Risoluzione del contratto

L'Agenzia potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi:

- stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per l'esecuzione del contratto;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- sospensione della fornitura da parte della Società senza giustificato motivo;
- reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, in merito al servizio di fornitura in oggetto, venisse attivata una Convenzione Consip o stipulato, da parte della Direzione Centrale Amministrazione pianificazione e logistica dell'Agenzia delle Entrate, un contratto centralizzato.

Art. 6 – Recesso dal contratto

L’Agenzia può recedere dal Contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

Art. 7 – Disposizioni antimafia e di prevenzione della corruzione

L’Aggiudicatario prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del Contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia ivi compresa la Legge n. 136 del 2010, relativa al “Piano straordinario contro le mafie”.

In particolare, l’Aggiudicatario garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L’Aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del Contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del Contratto;
- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del Contratto.

L'Aggiudicatario prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente capoverso il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Ai fini della prevenzione dei fenomeni distorsivi in materia di appalti, la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario si obbligano formalmente a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e, con la firma per accettazione del presente Contratto, espressamente si impegnano ad ottemperare alle misure anticorruzione vigenti e, in particolare, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente nonché alle ulteriori norme in materia che saranno emanate nel periodo di esecuzione dell'appalto.

Art. 8 – Responsabilità dell'Aggiudicataria

L'Aggiudicataria sarà ritenuta pienamente responsabile per danni arrecati a cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto del predetto appalto.

Art. 9 – Penali

Le consegne dovranno essere completate entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini sopra indicati e salvo diverso accordo con il referente dell'Ufficio in cui la consegna deve essere eseguita, verrà applicata una penale pari al 1 ‰ (uno per mille) sull'importo complessivo contrattuale.

Art. 10 – Collaudo delle forniture

L'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna, le operazioni di collaudo relative ai manufatti ricevuti negli uffici interessati.

Il collaudo sarà finalizzato ad accertare che i prodotti forniti presentino i requisiti richiesti negli allegati 1 e 2 .

Il collaudatore sottoporrà ad esame le quantità dei prodotti che riterrà necessario, senza che la società aggiudicataria possa elevare contestazioni o pretese; potrà eseguire, ove consentito dalle caratteristiche dei prodotti, anche esami o prove a scandaglio, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali di prodotti esaminati si estendano a tutta la fornitura.

Il collaudatore, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, potrà accettare i prodotti o rifiutarli o dichiararli rivedibili.

Qualora la fornitura risultasse difettosa o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche indicate negli allegati 1 e 2 sarà rifiutata.

La fornitura sarà dichiarata rivedibile qualora presenteranno difetti di lieve entità, cioè che non risulti perfettamente conforme alle prescrizioni tecniche, ma che a giudizio del collaudatore potranno essere poste nelle condizioni prescritte con interventi di modesta entità da eseguirsi nello stesso luogo di consegna.

L'Agenzia provvederà ad informare preventivamente l'aggiudicataria in merito allo svolgimento delle operazioni di collaudo, al fine di assicurare alla Società la possibilità di presenziarvi attraverso propri rappresentanti. L'assenza di rappresentanti della aggiudicataria sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati a cui giungerà il collaudatore, e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla società, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata o via fax.

L'aggiudicataria non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo. Il regolare collaudo dei prodotti non esonererà comunque l'aggiudicatario da responsabilità per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi all'atto del collaudo ma che vengano successivamente accertate.

L'aggiudicataria ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spese i prodotti non accettati al collaudo entro quindici giorni dalla data del verbale del collaudatore da cui risulti l'avvenuto rifiuto o dalla data della lettera di notifica del rifiuto, ove la società non abbia presenziato al collaudo. Decorso inutilmente

tale termine, l’Agenzia provvederà a trattenere i prodotti rifiutati nei magazzini o nel locale destinatario, applicando, in tal caso, una penalità pari al 2% dell’importo dei prodotti da ritirare per ogni 5 giorni di ritardo.

L’Agenzia delle Entrate non risponderà di furti e delle avarie durante la permanenza delle partite rifiutate né dell’eventuale incendio.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

L’Agenzia delle Entrate tratterà i dati personali in modo corretto e conforme al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i..

Titolare del trattamento è l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia – Settore Gestione risorse – Ufficio Risorse materiali, nella persona della dottoressa Gabriella Colla.

Con l’invio e la sottoscrizione dell’offerta, i concorrenti esprimono, pertanto, il loro consenso a tale trattamento.

Relativamente a tali dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 12 – Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, è la dottoressa Gabriella Colla, Capo Ufficio dell’Ufficio Risorse materiali della Direzione regionale della Lombardia.

Art. 13 – Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Milano.

Art. 14 - Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l'oggetto della gara, le modalità di partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre potranno essere richiesti tramite il sistema M.E.P.A. L'Agenzia si riserva la facoltà di apportare integrazioni alla documentazione di gara dandone semplice comunicazione sulla piattaforma M.E.P.A. Pertanto sarà cura delle società partecipanti consultare periodicamente la predetta piattaforma.

IL CAPO UFFICIO
Gabriella Colla
(Firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente